

Decisione n.03 del 19 Aprile 2023
procedimento n° 02/2023 R.G.P.F.
procedimento n° 03/2023 R.G.T.F.

IL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI

composto dagli avvocati:

Pierfrancesco BRUNO - Presidente

Andrea NERVI - Componente relatore (da remoto)

Andrea GIUGNI - Componente supplente (da remoto),

si è riunito il 19 aprile 2023 alle ore 15:30 presso la sede della Federazione, per pronunciarsi sugli accordi conclusi dall'Ufficio del Procuratore Federale con il sig. **Samuele Muglia** e con la **Hockey Bassano 1954 S.r.L.** (cod. 4003), assistiti e difesi, giusta procura speciale, dall'avv. Fausto Pozzan del foro di Vicenza, per l'applicazione consensuale, delle seguenti sanzioni:

- **ammonizione** per Samuele Muglia;
- **ammenda di € 50,00** per la Hockey Bassano 1954 S.r.L. (cod.4003)

in relazione ai fatti di cui alla contestazione disciplinare formulata a loro carico il 16 marzo 2022 (violazione degli artt. 1 e 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina per Muglia e art. 3 C.G.D. per la società) e previa riqualificazione del fatto come violazione del solo art. 1 del R.G.D., per avere pubblicato due post tramite il social network facebook, dal contenuto verosimilmente antisportivo, apparsi il primo sulla pagina facebook della ASD "Hockey Bassano 1954" cod.4003, e il secondo sulla pagina facebook dell'atleta della medesima ASD Samuele Muglia, entrambi in data 22 gennaio 2023 a seguito della partita di Serie A1 Sarzana-Bassano.

Il Tribunale Federale, preso atto che:

- o sono presenti mediante collegamento telematico il Procuratore Federale e il difensore domiciliatario munito di procura speciale conferitagli da entrambi i soggetti incolpati;
- o le notifiche risultano regolari;

- non sono state formulate questioni preliminari;
- le indagini risultano complete;
- la qualificazione giuridica dei fatti in contestazione, come riformulata all'esito delle interlocuzioni intercorse fra le parti, appare corretta in relazione ai fatti in contestazione;
- l'istanza formulata del difensore dotato di procura speciale e il consenso del Procuratore Federale risultano tempestivamente pervenuti e sono stati ribaditi davanti al Tribunale;
- l'incolpato non risulta recidivo;
- le sanzioni finali, previa applicazione delle attenuanti di cui all'art. 26, 4° comma del R.G.D. e come sopra quantificate, risultano congrue e adeguate rispetto all'esigua gravità, dei fatti, al grado di colpevolezza dell'incolpato e anche in considerazione della condotta processuale tenuta da entrambi i soggetti prevenuti,

P.Q.M.

- **ratifica l'accordo**, nei termini sopra indicati;
- ne dichiara l'efficacia a ogni effetto federale;
- incarica la Segreteria affinché comunichi la decisione ai competenti organi federali e del C.O.N.I. disponendo che l'Ufficio provveda a curare con sollecitudine ogni ulteriore adempimento.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione il 19 aprile 2023.

Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO - Presidente

Avv. Andrea NERVI - Componente relatore

Avv. Andrea GIUGNI - Componente supplente